| Numero | | | Bellinzona |
|---|---|---|---|
| 4935 | tc | 1 | 7 ottobre 2026 |

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
e-mail can-rg@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

# Il Consiglio di Stato

Signore
- Tamara Merlo
- Maura Mossi Nembrini
per Più Donne
Deputate al Gran Consiglio

**Interrogazione n. 192.26 del 23 settembre 2026**
**Perché aspettare? L'inchiesta penale e quella amministrativa devono rispondere a domande diverse**

Signore deputate,

l'interrogazione in oggetto (interpellanza 2669 trasformata in interrogazione), richiamando la risposta del 16 settembre 2026 del Consiglio di Stato all'interpellanza 2657[1], interroga sulla ragione alla base del differimento dell'inchiesta disciplinare al termine dell'inchiesta penale.

Prima di entrare nel merito delle domande, per quanto riguarda il caso oggetto della presente interrogazione, si rimanda alle risposte già date pubblicamente a diversi atti parlamentari sul tema.

Fatta questa premessa, rispondiamo come segue alle domande poste:

1. **Che cosa intende esattamente il Consiglio di Stato quando afferma che l'inchiesta amministrativa sarà avviata una volta note le «risultanze» dell'inchiesta penale? A quale preciso momento procedurale si riferisce?**
2. **Su quale base giuridica oppure per quali concrete ragioni il Consiglio di Stato ritiene necessario attendere tali risultanze prima di avviare l'inchiesta amministrativa annunciata il 16 settembre?**

In generale, un'inchiesta penale comporta un'attività istruttoria complessa e specialistica, che comprende, tra l'altro, l'assunzione delle prove, la verbalizzazione delle deposizioni testimoniali e l'eventuale acquisizione di perizie. Attività che l'Amministrazione cantonale non è attrezzata per effettuare autonomamente con gli stessi poteri e con il medesimo grado di approfondimento nell'ambito di un'inchiesta disciplinare.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=kLGwET8k-84 (ora 3:55.00)

Per queste ragioni, e per evitare il sovrapporsi di due inchieste parallele, con il rischio che l'inchiesta disciplinare intralci, interferisca o peggio inquini inavvertitamente i lavori dell'autorità inquirente penale, il Consiglio di Stato per prassi consolidata attende la conclusione dell'inchiesta penale, nonché gli esiti degli interrogatori e degli eventuali accertamenti peritali, prima di avviare gli accertamenti disciplinari di propria competenza. Se l'accesso agli atti è garantito, gli accertamenti disciplinari dell'Amministrazione cantonale sono così agevolati e velocizzati dalla possibilità di far capo agli elementi già raccolti e consolidati nell'ambito dell'inchiesta penale.

Quando – come in questo caso – nell'ambito dell'attività istruttoria penale risultano coinvolte anche persone minorenni, per le quali l'ordinamento prevede specifiche garanzie di tutela e particolari modalità procedurali per la loro audizione, è ulteriormente opportuno che l'attività istruttoria sia condotta in via prioritaria dall'autorità penale, che dispone delle competenze e della formazione specifica per farlo nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

Nel caso specifico, considerato che l'accesso agli atti era stato preventivamente richiesto e ottenuto, il Consiglio di Stato ha applicato questa prassi consolidata. Lo ha fatto dapprima aprendo il 1° aprile 2026 un'inchiesta disciplinare nei confronti del docente, sospesa in attesa degli esiti dell'inchiesta penale (inchiesta disciplinare poi decaduta con la disdetta con effetto immediata del docente intimata il 22 aprile). In seguito, come già preannunciato pubblicamente, aprendo il 25 settembre un'inchiesta disciplinare nei confronti di ignoti dipendenti dell'Amministrazione cantonale allo scopo di fare luce anche su eventuali violazioni di carattere amministrativo, sospesa fino al termine della fase istruttoria penale, ciò che è avvenuto il 1° ottobre 2026, con la decisione di rinvio a giudizio dell'ex docente.

La conduzione dell'inchiesta disciplinare è stata affidata dal Consiglio di Stato a una commissione presieduta da una persona specializzata esterna all'Amministrazione cantonale, l'Avv. Maria Galliani.

Quest'inchiesta avrà il compito di accertare in maniera indipendente, al di là degli eventuali aspetti di rilevanza penale, l'esistenza di possibili violazioni di natura amministrativa da parte di personale scolastico o di terze persone. L'indagine dovrà verificare, più in generale, le procedure adottate da docenti e direzione scolastica qualora fossero venuti a conoscenza di possibili comportamenti inadeguati o illeciti da parte del docente successivamente licenziato, nonché l'eventuale tempestività e adeguatezza degli interventi posti in essere.

Si tratta, in buona parte, di aspetti che potrebbero essere già stati oggetto dell'inchiesta penale e che, pertanto, potrebbero risultare documentati nei relativi verbali e negli ulteriori atti istruttori; atti di cui è stata fatta richiesta.

3. **Il Ministero pubblico ha chiesto al Consiglio di Stato o al DECS di non avviare, durante il procedimento penale, un'inchiesta amministrativa o altri accertamenti relativi alla gestione delle eventuali precedenti segnalazioni? In caso affermativo, quali accertamenti è stato chiesto di rinviare?**

**4. Se non esiste una simile richiesta del Ministero pubblico, quali sono le ragioni che impediscono di avviare già ora gli accertamenti amministrativi che non interferiscono con l'inchiesta penale?**

Non c'è stata alcuna richiesta in tal senso da parte del Ministero pubblico. Le ragioni di opportunità per cui gli accertamenti amministrativi sono avviati dal Consiglio di Stato al termine dell'inchiesta penale sono esposte in risposta alle domande 1 e 2.

**5. Quali elementi dell'inchiesta amministrativa annunciata dipendono concretamente, secondo il Consiglio di Stato, dalle risultanze dell'inchiesta penale e quali potrebbero invece essere accertati autonomamente già oggi?**
**6. In particolare, per quale ragione non sarebbe possibile verificare già ora se siano effettivamente pervenute informazioni o segnalazioni alla Direzione della Scuola media di Giubiasco prima dell'arresto, quando siano state formulate, chi ne sia venuto a conoscenza, se siano state documentate e quale seguito sia stato loro dato?**

Si veda la risposta alle domande 1 e 2.

**7. Sono già state adottate misure per identificare e preservare tutta la documentazione potenzialmente rilevante per la futura inchiesta amministrativa, comprese e-mail, messaggi, verbali, appunti, notifiche, dossier e altra documentazione relativa alle eventuali segnalazioni e alla loro gestione?**
**8. Sono già state adottate misure affinché il trascorrere del tempo non renda più difficile l'identificazione e l'audizione delle persone che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti?**

Le misure necessarie sono state prese dalla Magistratura ai fini dell'inchiesta penale. In aggiunta al materiale (informazioni e documenti) già raccolto dalla Magistratura, a cui al DECS è stato dato accesso, nell'ambito dell'inchiesta disciplinare potrà essere consultata tutta la documentazione rilevante in possesso dell'Amministrazione cantonale.

**9. L'art. 39 LORD prevede che la facoltà di punire disciplinarmente si prescriva in cinque anni dalla trasgressione e disciplina il rapporto con un procedimento penale riguardante gli stessi fatti. Il Consiglio di Stato ha verificato se l'attesa possa incidere sulla prescrizione di eventuali responsabilità disciplinari di altre persone, relative non ai fatti contestati penalmente al docente ma alla gestione o all'eventuale mancata trasmissione di precedenti segnalazioni?**

L'inchiesta disciplinare farà luce su eventuali trasgressioni di carattere amministrativo, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla punibilità delle stesse. In particolare, si dovranno verificare le procedure adottate da docenti e direzione scolastica qualora fossero venuti a conoscenza di possibili comportamenti inadeguati o illeciti da parte del docente successivamente licenziato, nonché l'eventuale tempestività e adeguatezza degli interventi posti in essere. Lo farà soprattutto sulla base della documentazione e dalla relativa valutazione/considerazione/analisi che è stata trasmessa al DECS dalla Magistratura.

**10. Il Consiglio di Stato ritiene possibile avviare già ora l'inchiesta amministrativa, svolgendo gli accertamenti autonomi rispetto al procedimento penale e coordinando o rinviando con il Ministero pubblico soltanto gli atti che potrebbero concretamente interferire con l'indagine penale? Se no, per quali ragioni?**

Il Consiglio di Stato ha già aperto un'inchiesta disciplinare nei confronti di ignoti dipendenti dell'Amministrazione cantonale. Non lo ha fatto prima delle conclusioni dell'inchiesta penale per i motivi precedentemente esposti.

*Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore.*

Vogliate gradire, signore deputate, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente
Marina Carobbio Guscetti

Il Cancelliere
Arnoldo Coduri